




CITTA' DI ERCOLANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile Anticorruzione

Prot. n. 24364 del 14 maggio 2015

 Al Servizio Organizzazione e Metodo e Ufficio
Procedimenti Disciplinari

e.p.c. Al Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di modifiche del Codice di Comportamento.

Si ritiene opportuno suggerire le seguenti modifiche al testo vigente del Codice di Comportamento.

Al fine di scongiurare una lettura "permissiva" delle disposizioni previste dall'art. 4 del vigente Codice di Comportamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 415 del 27/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, e per rendere l'azione dell'ente rispondente alle finalità normative di repressione del fenomeno corruttivo, si ritiene utile apportare all'art.4 sopra detto, le seguenti modifiche:


Il comma 1 è così sostituito: "Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio Ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'Ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'Ufficio ricoperto."

Il comma 2 è soppresso.

Al comma 3, al primo rigo, le parole: "fuori dai casi consentiti dal presente articolo"; sono soppresse.

Il comma 5 è soppresso.

Inoltre, si reputa necessario adeguare il Codice alla disciplina di cui all'art. 53, comma 16 ter DLgs 165/2001 come aggiunto dall'art. 1 comma 42 lett. I), L.190/2012 in materia di anticorruzione, il quale così recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 

Tale fattispecie, mancante nella prima versione codicistica, potrebbe essere contemplata con opportuna modifica dell'art. 14 aggiungendo un comma 7, con l'estensione al coniuge, al convivente, a parenti o affini entro il secondo grado del dipendente comunale.

Correlativamente a tale divieto, deve essere previsto l'impegno a carico del soggetto contraente ad osservarne la portata già in sede di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione. In sostanza, potrebbe aggiungersi all'art. 2 il seguente comma 4: "In sede di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione o di scelta del contraente e in sede contrattuale, la controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti, o loro coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado, di questa Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter DLgs 165/2001."

Alla luce di quanto sopra, si invita codesto Ufficio ad avviare l'iter previsto per le modifiche al Codice di Comportamento.

Ercolano 14.05.2015

Il Responsabile Anticorruzione
Dott. Ferdinando Guarracino

